

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 597

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PRESTIGIACOMO**

Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici
di reversibilità

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina vigente in materia di cumulo dei trattamenti pensionistici di reversibilità con i redditi percepiti dal beneficiario prevede attualmente un grado di cumulabilità solo parziale, specialmente se riferito a trattamenti pensionistici di entità medio-alta. Questa normativa appare assai incongrua se si considera che entrambi i trattamenti pensionistici da cumulare sono maturati a seguito di versamenti contributivi corrisposti nell'arco di decenni dai lavoratori e rapportati alla loro effettiva capacità contributiva. Il lavoratore contribuente quindi ha maturato nel tempo una aspettativa di sicurezza per il suo futuro e per quello dei suoi familiari o prossimi congiunti. Con la normativa citata ci si ritrova invece a rischiare di

veder vanificati gli anni di sacrifici fatti per ottenere questa stabilità e si ingenerano numerosi dubbi e perplessità tra lavoratori e pensionati. Tale forma di imposizione, in alcuni casi, perde quindi la finalità previdenziale per divenire una ulteriore vessazione a carattere fiscale. È necessaria di conseguenza una revisione di questa assurda normativa che preveda una cumulabilità totale tra diverse forme pensionistiche, in particolare nel caso di cumulo tra pensione di reversibilità e redditi del beneficiario, e garantisca al cittadino-lavoratore contribuente una maggiore garanzia di stabilità per il suo futuro o per quello dei suoi cari.

Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente: « Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono interamente cumulabili con i redditi del beneficiario ».

2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

